



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 2229 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, in particolare, i commi 1 e 2, i quali prevedono che, fino al 31 dicembre 2024, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-*bis*, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria a domanda degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età, che tale facoltà può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicati dall'articolo 2230 del medesimo codice e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 582 e 583 del codice dell'ordinamento militare e che, se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti delle citate autorizzazioni di spesa;
- VISTO l'articolo 2206-*bis* del codice dell'ordinamento militare, che, nel coordinare le disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, al comma 1, lettera *c*), fissa l'entità complessiva di tali dotazioni a 150.000 unità, come disposto dall'articolo 798 del medesimo codice, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
- VISTO l'articolo 798-*bis* del codice dell'ordinamento militare, che, in relazione alle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fissate dall'articolo 798 del medesimo codice, ne determina la relativa ripartizione;
- VISTO l'articolo 2230, comma 1, lettera *m*), del codice dell'ordinamento militare, che prevede il contingente massimo di ufficiali e di marescialli da collocare in ausiliaria per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2229 del codice dell'ordinamento militare;
- VISTO l'articolo 2230, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che il cinquanta per cento delle unità di ufficiali di cui al comma 1, lettere da *m*) a *m-quinquies*), riferite agli anni dal 2020 al 2024, è riservato ai tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, e che, se il numero dei tenenti colonnelli è inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso;
- RAVVISATA la necessità di determinare il contingente massimo di ufficiali e di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica da collocare in ausiliaria a domanda per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2229 del codice dell'ordinamento militare;

DECRETA

Art. 1

1. Il contingente massimo di ufficiali e di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da collocare in ausiliaria a domanda per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 2229 del codice dell'ordinamento militare, è determinato nella misura di n. 29 ufficiali, di cui n. 15 con il grado di tenente colonnello, e gradi corrispondenti, e n. 226 marescialli.

Roma, li 5 - MAR 2020

IL MINISTRO
F.lli

